

Sentenza: 13 gennaio 2016, n. 11/2016 (*deposito del 29 gennaio 2016*)

Materia: Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; governo del territorio; edilizia

Parametri invocati: artt. 3, 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e, come norme interposte, l'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: TAR Campania

Oggetto: art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)

Esito: illegittimità costituzionale dell' art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

Estensore nota: Matteo Boldrini

Sintesi

Il TAR della Regione Campania, chiamato a decidere nel merito di un ricorso effettuato contro la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale della Campania 28 novembre 2000, n. 15, nella parte in cui consente, in materia di recupero dei sottotetti, una deroga alle disposizioni previste dal Piano Urbanistico Territoriale (di seguito PUT), approvato con legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35.

Secondo il giudice rimettente il PUT sarebbe assimilabile ad un piano paesaggistico e, a norma dell'art. 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dovrebbe avere la prevalenza sugli altri strumenti ordinari di governo del territorio e quindi non suscettibile di essere derogato dalla disposizione impugnata. La disposizione impugnata contrasterebbe quindi con la regola stabilita dall'art. 145, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che funge da norma interposta per gli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s). Inoltre la disposizione violerebbe la clausola generale di ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione, considerando il carattere gerarchicamente sovraordinato del valore costituzionale della tutela del paesaggio rispetto ai diritti di proprietà privata e di iniziativa economica.

La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che la tutela del paesaggio costituisce, secondo il dettato dell'art. 117, secondo comma, lettera s), un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale (sentenze n. 210 del 2014 e 235 del 2011) e che la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di loro competenza (sentenze n. 101 del 2010, n. 437 e n. 180 del 2008, n. 378 e n. 379 del 2007).

La disposizione censurata, prevedendo un deroga alle prescrizioni paesaggistiche, degrada la tutela del paesaggio da valore unitario prevalente ad esigenza urbanistica, violando quindi quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale prevede un principio di prevalenza dei piani paesaggistici sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale.

Per questi motivi la Corte dichiara l'illegittimità della disposizione censurata per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e dell'art. 145, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, come norma interposta, ritenendo inoltre assorbite le altre questioni di costituzionalità sollevate relativamente agli artt. 3 e 9 della Costituzione.